CAMERA DEI DEPUTATI N. 377

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme a favore dell'associazionismo imprenditoriale e per la collaborazione con le pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa di legge va a colmare un innegabile quanto irrazionale spazio vuoto nell'ordinamento dei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni. Mentre infatti vi è una ormai copiosa, seppur frammentaria, legislazione che consente ai poteri pubblici-amministrativi di concorrere alla promozione della produzione artigianale ed industriale, con formule organizzative esteriori alla conduzione formale delle imprese private (incentivi finanziari, interventi sul sistema creditizio, ecc.), ovvero in forma di accentuata collaborazione con i privati (partecipazioni azionarie in generale, partecipazione a società consortili per i servizi all'impresa, ecc.), manca del tutto una disciplina che permetta ai poteri pubblici statali, regionali e locali una collaborazione, inserita in un quadro minimo di certezza e di stabilità e dunque sucettibile di sottrarsi a criteri casuali o episodici, con le fondazioni e le associazioni liberamente costituite da imprenditori per finalità di assistenza alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti.

Tali forme fondazionali (costituite in fatto a somiglianza delle fondazioni-organizzazione dell'esperienza anglosassone) e tali forme associative (forse più rilevanti e già spesso dotate di notevole prestigio e favore presso gli imprenditori) vengono invece ad assumere attualmente grande rilevanza nell'effettività dei rapporti economici, per vari ordini di ragioni. In primo luogo, per il generalizzato ed imponente sviluppo che hanno avuto, segnatamente negli ultimi anni, le attività di promozione e di assistenza delle imprese

non esclusivamente legate a fattori produttivi *stricto sensu*. In secondo luogo, ma soprattutto ed in stretta connessione con la notazione appena avanzata, per l'importanza che primariamente l'associazionismo per l'assistenza e la promozione delle imprese riveste, oltre che nel contesto di realtà imprenditoriali di vasta dimensione, ancor più nel contesto delle imprese industriali medio-piccole e di quelle artigianali, le quali, vuoi per la loro entità vuoi per il loro frazionamento, trovano sovente nell'attività dell'associazionismo un supporto insostituibile alle proprie attività produttive e di commercializzazione del prodotto.

Sotto quest'ultimo profilo, tra l'altro, la presente iniziativa di legge si inserisce in un processo di riordino della materia economica in oggetto, che è stato in qualche misura intrapreso con la legge sull'artigianato e che dovrà proseguire, nel più breve spazio possibile, con l'adozione di una normativa organica sulla piccola e media impresa.

D'altra parte, è evidente che, nel conferire alle pubbliche amministrazioni una capacità generalissima di collaborazione con le formazioni fondazionali ed associative predette (e facendo comunque salve le norme speciali di legge sulla partecipazione degli imprenditori e delle loro espressioni associative di qualsiasi genere all'esercizio di pubbliche funzioni), il legislatore non può prescindere dall'introduzione di norme rigorose a tutela degli interessi pubblici in giuoco, nonché a tutela della linearità e trasparenza dei fenomeni collaborativi.

Se tutto ciò può essere garantito per le fondazioni dalle stesse norme del codice civile del 1942, ed anzitutto dalla potestà di ingerenza che è accordata da quella disciplina codicistica alla autorità amministrativa, si impongono per le associazioni imprenditoriali, in funzione della loro collaborazione con le pubbliche amministrazioni, precisi e tassativi requisiti a presidio della sicurezza dei rapporti e dello scopo di interesse pubblico perseguito: a tale finalità pubblicistica rinviano sia l'esclusione di uno scopo di lucro delle associazioni in parola, che tutela contro tentativi di piegare la collaborazione con i poteri pubblici ad un utilizzo di per sé improprio della forma associativa, sia la preclusione di un raccordo troppo stretto tra associazione di promozione o assistenza ed organizzazione politica e sindacale. La disciplina dei rapporti dei pubblici poteri con associazioni politiche o sindacali deve trovare una sede apposita ed acconcia, e non può essere confusa con la disciplina generale della collaborazione pubblica con associazioni di promozione e di assistenza delle imprese; una siffatta confusione, invero, potrebbe comportare vantaggi indebiti o squilibrati per le associazioni politiche o sindacali, estranei al fine di promozione delle imprese, e, inoltre, potrebbe inquinare l'imparzialità ed il buon andamento nell'attivazione di strumenti collaborativi per risultanze di interesse pubblico, le quali siano obiettivamente qualificabili come tali.

È oltretutto proprio il tentativo da taluni oggi preannunciato di trasformare libere associazioni costituite per l'assistenza o la promozione delle imprese in fiancheggiatori, o addirittura in serbatoi di adesioni per organizzazioni prettamente sindacali degli imprenditori che consiglia vivamente l'adozione di puntuali cautele legislative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Salva ogni altra norma di legge sulla partecipazione e la collaborazione degli imprenditori e delle loro espressioni associative all'esercizio di pubbliche funzioni, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono instaurare, anche mediante intese o convenzioni, rapporti di collaborazione, in ordine allo svolgimento di servizi o all'erogazione di prestazioni a favore dell'industria, dell'artigianato e della commercializzazione dei relativi prodotti, con fondazioni o associazioni anche non riconosciute costituite tra imprenditori, le quali abbiano, come finalità specifica e prevalente, quella dell'assistenza e della promozione di attività imprenditoriali.

2. Le associazioni di promozione e di assistenza delle imprese di cui al comma 1 non debbono perseguire fine di lucro e non debbono assumere, come finalità specifica e prevalente, quella politica o sindacale; esse non possono vincolare, sotto nessuna forma, i propri associati ad aderire ad associazioni politiche o sindacali.

3. Le convenzioni, le intese o i rapporti di collaborazione instaurati con fondazioni o associazioni di imprenditori che non assolvano i requisiti richiesti dalla presente legge sono soggetti all'impugnativa da parte di qualsiasi cittadino. Qualora la legge prescriva un termine perentorio per l'impugnativa, questo decorre dalla piena conoscenza dell'illegittimità della convenzione, dell'intesa o del rapporto di collaborazione, quale che ne sia la forma.